

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF (2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 199/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Antonio Patierno, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PEScina VALLEGIOVENCO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI;

- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIRINDELLI ALESSANDRO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE ANGELIS STEFANO,**

INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PEScina DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto ai calciatori Alessandro Birindelli e Stefano De Angelis, entrambi tesserati in favore della società Pescina Valle del Giovenco la sanzione della squalifica, rispettivamente per tre giornate di gara e due giornate di gara, il primo perché al termine della gara Virtus Lanciano/Pescina Valle del Giovenco, disputata il 7.3.2010, rivolgeva all'arbitro una espressione gravemente offensiva e il secondo perché nel corso della stessa gara aveva tenuto un comportamento offensivo verso l'arbitro.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società Pescina Valle del Giovenco assumendo, quanto al Birindelli l'assoluta eccessività della sanzione non potendo l'espressione rivolta dal calciatore al direttore di gara essere qualificata come gravemente offensiva, ma piuttosto da considerare come meramente ingiuriosa e quanto al De Angelis che sussistevano i presupposti per un trattamento sanzionatorio più mite e contenuto, non essendo ravvisabile da parte del calciatore un comportamento offensivo, in quanto la frase indirizzata all'arbitro ancorchè censurabile sul piano giuridico-sportivo, poteva essere ricondotta nell'alveo della mera irraguardosità.

Il ricorso della società Pescina non merita accoglimento.

Quanto al Birindelli, ritiene la Corte Federale che la condotta dell'incolpato non può essere declassata ad un semplice comportamento ingiurioso poiché l'espressione rivolta al direttore di gara: "sei un mongoloide" costituisce una invettiva gravemente offensiva, inequivocabilmente lesiva della sua reputazione e della sua dignità. Tale comportamento, di notevole gravità, perché contrario ai fondamentali principi etici dell'ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica inflitta dal giudice sportivo.

Quanto al De Angelis, che per ben tre volte ha gridato all'arbitro: "sei in malafede, sei ridicolo", ritiene la Corte Federale che la sua condotta non può essere considerata meramente irraguardosa, in quanto l'incolpato non si è limitato a mancargli di rispetto, ma gli ha rivolto degli apprezzamenti significativamente ingiuriosi e spregiativi. Tale comportamento, giustifica

pienamente, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S. la sanzione di due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo

Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Pescara Vallegioenco S.r.l. di Pescara (Aquila), in due distinti appelli li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIASCA FEDERICO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/LECCO DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n.116/DIV del 9.3.2010 il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Federico Ciasca, tesserato in favore della società Calcio Lecco, la sanzione della squalifica per due giornate di gara in relazione alla gara Alessandria/Lecco disputata il 7.3.2010 per condotta violenta verso un avversario, che sgambettava da tergo.

Contro tale decisione la società Calcio Lecco ha proposto reclamo al fine di ottenere la riduzione della sanzione, sostenendo che il proprio tesserato non aveva commesso un atto di violenza, ma un semplice fallo di gioco, nel tentativo di recuperare il pallone, senza alcuna intenzione di procurargli un danno.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che risulta testualmente dal referto arbitrale che il Ciasca: "durante una azione di gioco, senza la possibilità di giocare il pallone, sgambettava da tergo l'avversario facendolo cadere a terra". Dopo la notifica del provvedimento di espulsione abbandonava immediatamente il recinto di gioco". In assenza di alcun elemento certo comprovante la volontà di ledere l'incolumità fisica dell'avversario, deve ritenersi che l'atto compiuto dal Ciasca non può essere inquadrato nella fattispecie normativa della condotta gravemente antisportiva, che il Codice di Giustizia Sportiva punisce con la sanzione di due giornate di squalifica, trattandosi piuttosto di un ordinario fallo di gioco, sia pure grave per le modalità di esecuzione.

Ricorrono quindi le condizioni per rimodulare la sanzione, adeguandola alla entità della infrazione, in un solo turno di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco, riduce ad una sola giornata la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ciasca Federico.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

3) RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOCREMA/PERUGIA DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

Con rituale reclamo la U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha comminato la sanzione di € 10.000,00 di ammenda con diffida a causa di cori offensivi intonati verso il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, le istituzioni civili e le FF.OO., dai suoi sostenitori nel corso della gara Pergocrema/Perugia del 7.3.2010.

Con i motivi scritti la reclamante, pur stigmatizzando la condotta dei propri sostenitori, ha eccepito l'incongruità della sanzione e la sproporzionatezza della stessa in rapporto ad altre analoghe fattispecie.

Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento della sanzione e, in subordine, previa applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., la riduzione della entità della stessa.

Alla seduta del 19.3.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 2^a Sezione Giudicante – nessuno è comparso per la reclamante.

Osserva, all'uopo, questa C.G.F. che la sanzione inflitta è del tutto congrua attesa la diffida e recidività della condotta posta in essere dai sostenitori della reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.3.2010 AL SIG. ALESSANDRO FRANCESCO;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. CAMPOLO SERGIO QUINTO;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRILLO SIMONE, SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/MELFI DEL 7.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)**

Con un unico ricorso la società Igea Virtus Barcellona S.r.l. ha inteso impugnare la sanzione ad essa comminata: di un'ammenda di € 5.000,00 "per indebita presenza negli spogliatoi di persone non identificate"; nonché quella della squalifica per due giornate comminata al proprio allenatore signor Campolo "per avere rivolto una frase offensiva verso l'arbitro, accompagnata da una espressione blasfema"; inoltre quella della squalifica per due gare effettive del calciatore Grillo "per atto di violenza verso un avversario al termine della gara"; infine veniva impugnata sempre nel medesimo atto la inibizione a ricoprire cariche federali, sino al 30 marzo 2010, comminata al dirigente Alessandro Francesco "per condotta gravemente scorretta e minacciosa verso un calciatore della squadra avversaria durante la gara".

Nel ricorso proposto dalla Igea Virtus, a mezzo dell'Avv. Madonna la stessa società lamenta la sproporzione della sanzione economica, nonché la non chiara ricostruzione di quanto ascritto alla società ricorrente sia nel verbale dell'arbitro, che in quello del suo collaboratore e del collaboratore federale.

Inoltre, per quanto attiene la squalifica dell'allenatore signor Campolo l'atto difensivo afferma che non vi era l'intenzione di offendere il personale arbitrale e contesta che dall'allenatore siano state usate espressioni blasfeme.

In merito alla sanzione inflitta al tesserato atleta Grillo, anche in questo caso, la difesa asserisce la non corretta ricostruzione della vicenda a causa della confusione esistente negli spogliatoi.

Infine, in riferimento alla sanzione della inibizione comminata al dirigente dalla pronuncia di prime cure, il ricorso, introduttivo della presente fase del giudizio, asserisce che il comportamento del sig. Alessandro è motivato esclusivamente da un eccesso di esuberanza agonistica, ma non era certamente lesivo degli avversari.

In conclusione la difesa della società sportiva di Barcellona Pozzo di Gotto ritiene sproporzionate ed immotivate tutte le sanzioni comminate dal Giudice sportivo di primo grado.

La tesi difensiva non merita adesione in quanto tutte le difese poste in essere dalla società sportiva, operante in provincia di Messina, sono totalmente prive del benché minimo elemento probatorio ed esse si basano esclusivamente su mere affermazioni smentite dalla puntuale e circostanziata ricostruzione dei fatti posta in essere dall'arbitro: signor Terzo, dal suo collaboratore: signor Pancrazi, nonché dal collaboratore federale: signor Longo.

Tutte le vicende descritte sono state recepite dalla decisione del giudice sportivo di primo grado, che ha comminato ai comportamenti ed alle fattispecie descritte sanzioni pienamente in linea con la normativa e per nulla sproporzionate o eccessive.

Alla luce di quanto sopra la decisione resa in prime cure appare immune da censure e/o da vizi logici e deve essere pienamente confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DEL VALDELSA COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COLLIGIANA/SACILESE DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

Con reclamo in data 10.3.2010 il sig. Bresciani Giorgio, in qualità di legale rappresentante della V.F. Colligiana S.r.l., lamenta l'eccessiva severità della sanzione dell'ammenda pari ad € 3.500,00 inflitta alla società medesima perché, in occasione della gara Colligiana/Sacilese (valida per il campionato Lega Pro II Divisione e disputatasi il 28.2.2010) un addetto alla sicurezza, al termine della gara, entrava nel terreno di gioco e "spintonava" violentemente, facendolo cadere a terra, un calciatore della squadra ospite.

L'impugnante non contesta il fatto, ma invoca unicamente una riduzione della sanzione, essendosi trattato di un fatto del tutto isolato, che non provocò alcuna reazione dei tesserati della società avversaria, anche perché la caduta a terra fu non tanto l'effetto della violenza della spinta, quanto della perdita dell'equilibrio da parte del calciatore.

Il reclamo appare fondato e va accolto.

In effetti, avuto riguardo alle circoscritte dimensioni del fatto, significativamente non seguito da reazioni di sorta, la punizione irrogata appare eccessiva, sicché la medesima va ridotta a quella di € 2.500,00 di ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Valdelsa Colligiana S.r.l. di Colle di Val D'Elsa (Siena). riduce la sanzione dell'ammenda, inflitta alla reclamante, ad € 2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

6) RICORSO DEL VALDELSA COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VANOLI RODOLFO SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./COLLIGIANA DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n., 116/DIV del 9.3.2010)

Con reclamo in data 11.3.2010 il signor Bresciani Giorgio, in qualità di legale rappresentante della V.F. Colligiana S.r.l., si duole della squalifica di due gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico all'allenatore della V.F. Colligiana S.r.l. medesima, per avere questi profferito espressioni blasfeme durante la gara Bellaria Igea Marina/Colligiana, valida per il Campionato Lega Pro II Divisione (Girone B) e disputatasi il 7.3.2010. Lamentando il reclamante essere state equivocate le esatte parole pronunciate dal Vanoli (dirette ai calciatori e sprovviste di contenuto offensivo verso la Divinità), chiedendo in via di subordinate la riduzione della sanzione irrogata.

L'impugnazione non può essere accolta.

La segnalazione del collaboratore della Procura Federale, che ha direttamente percepito le espressioni provenienti dal Vanoli, è assolutamente inequivoca - oltre che attendibile - circa il

contenuto della stesse, sicchè non v'è ragione plausibile alcuna per accedere alla ricostruzione alternativa proposta dal reclamante.

La significativa gravità del fatto, poi, attesa anche la reiterazione della locuzione blasfema, non consente neppure di accedere alla richiesta riduzione della punizione inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Valdelsa Colligiana S.r.l. di Colle di Val D'Elsa (Siena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORRENT NICOLA SEGUITO GARA LECCO/FIGLINE DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3,2010 il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Nicola Corrent, tesserato in favore della società Calcio Lecco, la sanzione della squalifica per due giornate di gara, a seguito della gara Lecco/Figline disputata il 14.3.2010, per atto di violenza contro un avversario a gioco fermo.

Contro tale decisione la società Calcio Lecco ha proposto reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, al fine di ottenere la riduzione della sanzione, sostenendo che il proprio tesserato non aveva commesso alcun atto di violenza, così come documentato dalle immagini televisive allegate al ricorso, che dimostravano come il Corrent fosse intervenuto esclusivamente per acquietare gli animi in un diverbio sorto tra i calciatori in seguito ad una concitata fase di gioco.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che la ricorrente società prospetta a difesa del calciatore, senza alcun supporto probatorio, posta la evidente inammissibilità delle immagini televisive proposte in questa sede, una dinamica dell'evento incriminato, del tutto opposta a quella certificata dal referto arbitrale, il cui contenuto come è noto è fonte privilegiata di prova, circa il comportamento del tesserato.

Nella fattispecie il rapporto dell'assistente descrive in maniera inequivocabile l'atto violento compiuto dal Corrent, il quale a gioco fermo si è scagliato con violenza contro un avversario afferrandogli e spingendo il suo viso con entrambe le mani.

La sequenza, così come refertata, per la sua specificità, non lascia adito a dubbi sulla natura volontaria dell'atto di violenza.

Tale condotta, gravemente antisportiva, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 29 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete